

Borgata Bach, 11 - 33012 Sappada (UD) | 0435/469126 | P.IVA e C.F. 00207190257 Mail: segreteria@comune.sappada.ud.it | PEC: comune.sappada@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 15/03/2024

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici del mese di marzo alle ore 16:00 nella Sala Consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria nelle persone dei signori:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|----------------------|------------------------|----------|---------|
| Sindaco | Piller Hoffer Manuel | Si | |
| Vicesindaco | Piller Roner Valerio | Si | |
| Consigliere Comunale | Piller Hoffer Stefania | Si | |
| Consigliere Comunale | Polencic Andrea | Si | |
| Consigliere Comunale | Fauner Silvio | Si | |
| Consigliere Comunale | Piller Giulia | | Si |
| Consigliere Comunale | Rossa Marco | Si | |
| Consigliere Comunale | Kratter Stefano | Si | |
| Consigliere Comunale | Selenati Rodolfo | | Si |
| Consigliere Comunale | Mauro Alessandro | | Si |
| Consigliere Comunale | Romanin Matteo | Si | |
| Consigliere Comunale | Benedetti Alice | | Si |
| Consigliere Comunale | Pachner Davide | Si | |

Presenti: **9**Assenti: **4**

Il **Sig. Manuel Piller Hoffer**, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i partecipanti a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto.

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale reggente, Dott.ssa Maria Pia Zamparo.

La seduta è Pubblica.

Il Vicesindaco su invito del Sindaco illustra l'atto in adozione precisando che le aliquote ILIA per il corrente anno sono invariate rispetto all'anno 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO altresì l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO infine il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023, con il quale, per le motivazioni connesse all'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid nonché all'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto:

- è stato disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;
- è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del TUEL, sino alla stessa data del 15 marzo 2024;

CONSIDERATO che con la FAQ n. 54, pubblicata in data 28 dicembre 2023, la Commissione ARCONET istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha specificato che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che l'ente ha inteso avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio 2024-2026 per le medesime motivazioni individuate nel D.M. 22 dicembre 2023 sopra citato;

VISTO l'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, che ha istituito, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTO altresì l'art. 15 della summenzionata L.R. n. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 7 aprile 2023, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)";

CONSIDERATO di dover confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta immobiliare autonoma (ILIA) approvate con propria deliberazione n. 9 del 7 aprile 2023, esecutiva a norma di legge;

VISTI i seguenti commi dell'art. 9 della L.R. 17/2022:

- comma 1 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 2 che prevede per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata, di cui all'art. 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 3 che prevede per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 4 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 6 che stabilisce che per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 7 che prevede che per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 8 che stabilisce che per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 9, comma 1, della L.R. 17/2022 secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la detrazione di euro 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

RICHIAMATA la previsione del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 17/2022 che prevede che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento;

RICHIAMATA altresì la previsione del comma 2 dell'art. 10 della L.R. 17/2022 che prevede che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

VISTE le esenzioni dall'imposta riportate nell'art. 11 della L.R. 17/2022;

VISTO l'art. 12, comma c, della L.R. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuate sulla base dei criteri della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO inoltre l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169 della L. n. 296/2006, e della L. n. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di

approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1. L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle aliquote e del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare, per l'annualità 2024, con decorrenza 1° gennaio 2024, le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)così come risultanti dal prospetto di seguito riportato:

| Tipologia imponibile | Aliquota |
|--|----------|
| ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). | 0,56 % |
| PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 | 1,06 % |
| ULTERIORI FABBRICATI AD USO ABITATIVO diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 | 1,06 % |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 0,10% |
| AREE FABBRICABILI | 1,06 % |
| IMMOBILI STRUMENTALI ALL' ATTIVITA' ECONOMICA | 0,67 % |
| ALTRI IMMOBILI (tutte le unità immobiliari che non rientrano nelle categorie di cui sopra). | 1,06 % |

- 3. di confermare per l'anno 2024 la detrazione di imposta di euro 200,00, prevista dall'art. 9 c. 1 della L.R. 17/2022, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare;
- 4. di incaricare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro i termini di legge, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Successivamente, vista la necessità di approvare tempestivamente il bilancio di previsione per l'esercizio 2024, con separata votazione, espressa nelle forme di legge, unanime e favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco

Sig. Manuel Piller Hoffer *Firmato Digitalmente*

Il Vicesegretario Comunale reggente

Dott.ssa Maria Pia Zamparo Firmato Digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole.

Sappada, 05/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Casanova Borca Elisabetta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole.

Sappada, 05/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Casanova Borca Elisabetta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **15/03/2024** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m. e i.).

Sappada, 15/03/2024

Il Vicesegretario Comunale reggente

Dott.ssa Maria Pia Zamparo

Delibera di Consiglio n. 10 del 15/03/2024

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione in oggetto è pubblicata dal **20/03/2024** e per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico sul Sito Istituzionale dell'Ente, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Sappada, 20/03/2024

Il Vicesegretario Comunale reggente

Dott.ssa Maria Pia Zamparo